

Delibera n. 138/2020

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 24/2020, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per violazione del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, relativamente al Prospetto Informativo della Rete ("PIR") 2020 dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra. – Archiviazione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 30 luglio 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità"), ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equo e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: "d.lgs. 112/2015"), ed in particolare:
- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
  - l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura"*;
  - l'articolo 37, commi 3 e 14, lettera a), ai sensi del quale *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni*

*della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*”, e, in particolare, l'Allegato A;
- VISTO** l'articolo 47, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente*” e, in particolare, la prescrizione n. 1.2.3, dell'Allegato A);
- VISTE** la delibera n. 118/2018, del 27 novembre 2018, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021” e, in particolare, la prescrizione 6.2.3.3, dell'Allegato A), nonché la delibera n. 93/2019, del 18 luglio 2019, recante “*Prescrizione 6.2.3.3 dell’allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COp 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime*” e, in particolare, il punto 5 del deliberato, secondo cui “*Il gestore trasmette all’Autorità la bozza finale del PIR 2021 e la bozza della nuova COp contenente eventuali ulteriori modifiche effettuate a seguito della consultazione di cui al punto 3 entro e non oltre il 15 ottobre 2019*”;*
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, recante “*Accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale umbra e determinazione dei relativi canoni di accesso*”, nonché l'Allegato A alla stessa, con la quale è stato stabilito un quadro regolatorio minimo per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale umbra;

**VISTA**

la nota dell’Ufficio Accesso alle infrastrutture dell’Autorità, di cui al prot. ART n. 12105/2019, del 9 ottobre 2019, avente ad oggetto “*Prospetto Informativo della Rete 2020 dell’infrastruttura regionale umbra. Canoni di accesso e altri corrispettivi*”, con la quale, in relazione alla prima bozza di PIR 2020 trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI, Società o gestore) con la nota prot. ART 9509/2019, del 9 agosto 2019, fatte salve le valutazioni sui contenuti della bozza finale, da trasmettere entro le tempistiche previste per il PIR riferito all’infrastruttura ferroviaria nazionale (15 ottobre 2019), i) è stata rilevata la mancata indicazione nella bozza in consultazione delle informazioni economiche sui canoni di accesso e sull’utilizzo dell’infrastruttura e sui corrispettivi per i servizi ad essa connessi, ii) è stato evidenziato a RFI la necessità di indicare nella bozza finale del PIR le citate informazioni, con particolare riferimento alla proposta del sistema di canoni di accesso all’infrastruttura e ai servizi, da formulare coerentemente ai criteri di cui all’Allegato A alla delibera n. 121/2018, con contestuale trasmissione della documentazione contabile afferente alla proposta del sistema di canoni e tariffe, secondo quanto previsto al punto 1, lettera c), della delibera n. 121/2018;

**VISTA**

la delibera n. 24/2020, del 30 gennaio 2020, notificata con nota prot. ART n. 1804/2020 in pari data, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di RFI, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per violazione dell’articolo 14, comma 1, del medesimo d.lgs. 112/2015;

**VISTA**

la delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, recante “*Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità*”, come modificata e integrata dalla delibera n. 83/2020, del 23 aprile 2020, recante “*Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità. Proroga*”;

**VISTA**

la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante “*Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità*”, comunicata in data 8 maggio 2020 alla Società con nota prot. ART n. 6843/2020;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 7992/2020, del 3 giugno 2020, con la quale è stato comunicato, alla Società che, a seguito dell’immissione in servizio, in data 3 giugno u.s., del dott. Ernesto Pizzichetta, in qualità di dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, lo stesso è subentrato, a decorrere dalla medesima data, nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 3398/2020 del 28 febbraio 2020, a mezzo della quale RFI trasmetteva le proprie memorie difensive, e formulava, contestualmente, istanza di audizione. In particolare, in relazione evidenziava la Società:

- di avere, nonostante fosse subentrata nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria umbra il 1° luglio 2019, dato avvio alla pubblicazione della prima bozza di PIR 2020 il 9 agosto successivo;
- di averne pubblicato la bozza finale sul suo sito web, con contestuale trasmissione all'Autorità, il 20 dicembre dello stesso anno;
- che non avrebbe potuto essere più tempestiva nell'adempimento di detto obbligo, considerato il momento in cui era subentrata nella precedente gestione, momento che aveva reso impossibile aderire puntualmente alla tempistica così come delineata, per il Gestore nazionale, dalla delibera ART n. 104/2015 che, fra l'altro, fissa al 30 giugno di ogni anno il momento iniziale delle varie fasi di predisposizione e pubblicazione del PIR relativo all'anno X+2;
- di ritenere il termine del 15 ottobre 2019, impostole come termine ultimo per la trasmissione della bozza finale, improprio per un duplice ordine di ragioni: a) non è riportato tra le date cui l'Autorità, con riferimento all'applicazione del PIR IFN, *"connette uno specifico adempimento a cura del gestore"*. Esso, aggiunge la Società, *"costituisce una deroga al termine generale del 30 settembre, introdotta dalla delibera ART n. 93/2019, il cui perimetro applicativo era strettamente circoscritto al PIR IFN 2021 e quindi non estendibile, anche solo per ipotesi, al PIR umbro"*; b) *"assenza in capo agli Uffici dell'ART di un potere di fissazione di scadenze (peraltro di natura perentoria) nell'ambito della tipologia di procedimenti amministrativi a cui appartiene anche quello relativo alla formazione del PIR"*. Potere da riconoscere esclusivamente in capo al Consiglio, *"unico organo dell'Autorità deputato ad esercitare le competenze attraverso l'adozione di atti amministrativi (i.e. delibere) aventi c.d. "rilevanza giuridica esterna" in quanto destinati ad esplicare i propri effetti nei confronti di soggetti estranei al perimetro dell'amministrazione"*. A tal riguardo, ha aggiunto come l'Autorità ha sempre, in passato, fatto ricorso a delibere consiliari per fissare scadenze nel processo di formazione del PIR, ovvero per dettare discipline o disporre deroghe con riferimento a casi specifici;

**VISTA**

la convocazione in audizione di RFI, disposta con nota prot. ART n. 7424/2020, del 21 maggio 2020;

**VISTO**

il verbale dell'audizione, svoltasi presso l'Autorità in data 11 giugno 2020, nel corso della quale RFI, nel richiamare quanto rappresentato nella citata memoria prot. ART n. 3398/2020, svolgeva ulteriori argomentazioni difensive con riferimento alla contestazione di cui al presente procedimento sanzionatorio. Nello specifico, evidenziava RFI che il termine comunque impostole per la trasmissione della bozza finale del PIR (15 ottobre 2019) difettava sostanzialmente, per le circostanze temporali in cui si era verificato il proprio subentro nella precedente gestione dell'infrastruttura umbra, di ragionevolezza: l'adempimento imposto nella nota del 9 ottobre 2019 dell'ufficio Accesso alle infrastrutture dell'Autorità consistente nella trasmissione del PIR 2020 con la redazione della parte economica mancante, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 15 ottobre 2019. Non appare infatti ragionevole il tempo concesso (4 giorni lavorativi) per rimediare alla rilevata assenza, nella bozza di PIR messa in consultazione, del dettaglio della parte economica, con un modello

di costing/pricing. E ciò nonostante fosse, a suo dire, noto all'Autorità che il precedente Gestore non aveva approntato una contabilità regolatoria e che RFI si era trovata, nell'immediatezza del suo subentro, ad esplorare soluzioni per la determinazione delle tariffe, da sottoporre al vaglio dell'Autorità, alternative a quelle di cui alla delibera n. 96/2015;

**VISTA** la relazione dell'Ufficio precedente con la quale è proposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, l'archiviazione del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che, nella valutazione della condotta contestata a RFI nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio, assumono valore assorbente le seguenti considerazioni: I) il termine del 15 ottobre 2019, preso a riferimento dalla richiamata delibera n. 20/2020, del 30 gennaio 2020 per la trasmissione all'Autorità della bozza finale di PIR 2020, non risulta tipizzato tra gli adempimenti previsti in capo al menzionato gestore dalla disciplina ordinaria di formazione del PIR riferita all'infrastruttura ferroviaria nazionale, configurandosi, semmai, detta scadenza, come deroga circoscritta esclusivamente al processo di formazione del PIR nazionale 2021, stabilito con apposita delibera n. 93/2019, del 18 luglio 2019; II) in relazione alla indicata tempistica, si rileva che la Società ha avuto a disposizione un lasso di tempo molto ristretto ai fini dell'elaborazione di un documento articolato come il PIR, considerata la complessità delle procedure da attuare e del tempo concesso per la formazione di un modello di costing-pricing relativo alla parte economica; III) la società ha comunque comprovato di aver messo in atto tutte le azioni possibili fin dal suo subentro nella gestione della infrastruttura ferroviaria regionale umbra per provvedere all'elaborazione del menzionato PIR. Le suddette circostanze portano, quindi, ad escludere la colpevolezza della condotta posta in essere da RFI;

**RITENUTO** pertanto, che, per dette ragioni, sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento avviato con la delibera n. 24/2020, del 30 gennaio 2020;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. di archiviare, per quanto in premessa, il procedimento avviato con delibera n. 24/2020, del 30 luglio 2020, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
2. il presente provvedimento è notificato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)